

13

NOMINA A CONSIGLIERE DI STATO

Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2019

INDICE

Normativa

D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, art. 93

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 19

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 20

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 23

D.P.R. 17 gennaio 1983, n. 68.

D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, art. 14

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, co.27

Decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51), art. 18.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006*) artt. 33 e 33 bis.

Criteri

Nomina a consigliere di Stato ex art. 19, 1° co. n. 1 L. 186/82.

Delibera del 23 novembre 1982

Nomina a Consigliere di Stato ex art. 19, 1° co. n. 2 L. 186/82

Delibera. del 7 aprile 1983

Nomina a Consigliere di Stato ex art. 19, 1° co. n. 3 L. 186/82

Delibera del 5 aprile 2007

“Scorrimento” del posto nell’ambito della quota governativa

Delibera del 19 luglio 1996

Nomina a consigliere di Stato di candidati risultati idonei nel relativo concorso (art. 1, comma 97, lett. e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

Delibera del 15 giugno 2007

Delibera dell’8 novembre 2007

Riconoscimento di cinque anni di anzianità ai magistrati di provenienza T.A.R.

Delibera del 3 novembre 2004

Delibera del 15 giugno 2007

Delibera del 13 settembre 2007

Delibera del 28 novembre 2007

Revoca dell’assenso alla nomina a consigliere di Stato nell’ambito della quota riservata ai consiglieri di T.A.R.

Delibera del 17 gennaio 2008

Ricusazione dei componenti della commissione esaminatrice del concorso a Consigliere di Stato

Delibera del 14 luglio 2011

Autotutela in relazione alle prove di concorso per Consigliere di Stato

Delibera del 30 settembre 2011

Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali
dei magistrati amministrativi

Delibera del 15 gennaio 2016

Criteria per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016

Delibera del 9 giugno 2017

NORMATIVA

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

**Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1972, n. 301.)

93. Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano (109) (110).

(109) Articolo così modificato dall'art. 7, comma 1, L.Cost. 4 dicembre 2017, n. 1, a decorrere dal 15 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima L.Cost. n. 1/2017.

(110) Vedi, anche, il D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.)

Art. 19. Nomina a consigliere di Stato.

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

1) in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, primo comma, su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell'articolo 7 e, tra i componenti di cui al n. 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzianità, in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell'articolo 21, l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere;

3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno. I vincitori del concorso conseguono

la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso ⁽¹³⁾.

Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444 ⁽¹⁴⁾.

(13) Numero così modificato dall'art. 18, *D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*.

(14) Il nuovo regolamento è stato approvato con *D.P.R. 17 gennaio 1983, n. 68*.

Art. 20. Posti vacanti.

I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'articolo 19, possono essere portati in aumento alle altre categorie, previa proposta del consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.

Art. 23. Ruolo dei magistrati amministrativi.

La tabella A allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché quella di cui all'articolo 12, lettera c), della suddetta legge n. 1034.

Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati, secondo l'ordine seguente:

- 1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;
- 2) nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione;
- 3) nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri, i primi referendari e i referendari del Consiglio di Stato. I predetti primi referendari e referendari sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- 4) nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, i consiglieri di tribunale amministrativo regionale;

5) nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali.

I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 .

Salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente articolo 21 i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di cinque anni, fatta salva la valutazione degli effetti economici, e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianità¹.

Ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di tale qualifica alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari e dai referendari dei tribunali amministrativi regionali per effetto dell'abbreviazione del periodo di anzianità prevista dagli articoli 17, 18 e 50 della presente legge, è riconosciuta l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento. In nessun caso, però, i referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai sensi del secondo comma, n. 3), del presente articolo, possono conseguire la nomina alle qualifiche direttive se non abbiano effettivamente svolto funzioni di istituto per almeno otto anni complessivi. Tale anticipazione della nomina non comporta il superamento in ruolo dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale in possesso di tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a tale qualifica a norma dell'articolo 16, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , la retrodatazione della nomina prevista dall'articolo 51, primo comma, della presente legge non comporta anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge godevano di una maggiore anzianità nella qualifica. A tal fine la data della nomina di questi ultimi è anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare che i predetti consiglieri di tribunale amministrativo regionale li superino nel ruolo.

¹ Con sentenza della Corte costituzionale n. 273 del 21 ottobre 2011 è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5 della legge n. 186/1982, nella parte in cui non estende il beneficio del riconoscimento dell'anzianità di cinque anni nella qualifica ai referendari e primi referendari non in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 186/1982.

D.P.R. 17 gennaio 1983, n. 68.

Modalità di svolgimento del concorso a consigliere di Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 1983, n. 73.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della *Costituzione*;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con *regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054*;

Visto il *regio decreto 21 aprile 1942, n. 444*, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la *legge 21 dicembre 1950, n. 1018*, concernente modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Vista la *legge 27 aprile 1982, n. 186*, concernente «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali»;

Ritenuto che l'art. 19, ultimo comma, della *legge 27 aprile 1982, n. 186*, demanda ad un regolamento da approvarsi dal Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza istituito dalla legge medesima, di stabilire le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso a consigliere di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, il 15 novembre 1982;

Sentito il consiglio di presidenza che ha deliberato in merito nella seduta del 23 novembre 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per il concorso a consigliere di Stato, vistato dal proponente.

Regolamento del concorso a consigliere di Stato

Articolo 1

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine stabilito dal bando.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda i candidati debbono indicare la data e il luogo di nascita ed il domicilio; debbono altresì dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3), della *legge 27 aprile 1982, n. 186*, nonché le lingue straniere, in numero non superiore a due, sulle quali intendano sostenere la prova facoltativa.

Alla domanda deve essere allegato un *curriculum* indicando gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o didattica esercitata; dovranno altresì essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti ai fascicoli personali nell'amministrazione cui il candidato appartiene.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Articolo 2

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza, che sono tenute ad inviarli senza ritardo in originale o in copia integrale e certificata conforme.

Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.

Successivamente i fascicoli personali dei candidati non esclusi sono posti a disposizione della commissione esaminatrice per la valutazione di cui al successivo art. 4.

Articolo 3

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta:

dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

da due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, designati dal consiglio di presidenza;

da un presidente di sezione della Corte di cassazione, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un professore ordinario di diritto privato di una delle Università statali di Roma.

Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione è assistita da un ufficio di segreteria diretto da un funzionario in servizio presso il Consiglio di Stato di qualifica non inferiore a primo dirigente.

Articolo 4

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Articolo 5

Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:

- 1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;
- 2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle Comunità economiche europee;
- 3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 4) diritto amministrativo (prova teorica);
- 5) diritto amministrativo (prova pratica).

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del *decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617*, ed all'art. 1 del *decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28*, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Articolo 6

La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e sulla politica economica e finanziaria.

La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.

Articolo 7

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Articolo 8

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di consigliere di Stato.

Articolo 9

Per quanto non previsto nel presente regolamento si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme relative alla ammissione ed allo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli impiegati civili dello Stato.

D.P.R. 06 aprile 1984, n. 426

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1984, n. 217.

14. Per gli effetti di cui all'art. 93 dello statuto, sono nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2 dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché al precedente art. 2.

La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è richiesto altresì il parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca accertata ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La relativa attestazione comporta l'estensione ai predetti consiglieri di Stato della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e successive modificazioni, sull'attribuzione dell'indennità speciale di seconda lingua (1).

L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato è disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto dall'articolo 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 (2).

Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione di cui all'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando questa è investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 43, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (3).

I ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi.

Ai predetti consiglieri di lingua tedesca, sempreché risiedano in provincia di Bolzano, non si applica il disposto dell'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Ai fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al presente articolo la dotazione organica del ruolo dei consiglieri di Stato, di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, numero 186, è aumentata di due unità (4) (5).

(1) Gli attuali commi terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 6, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

(2) Gli attuali commi terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 6, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

(3) Gli attuali commi terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 6, D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.

(4) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, l'art. 1, comma 468, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(5) Vedi l'art. 1, comma 468 della legge 29 dicembre 2017, n. 302: *“Ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2018.”*

19-bis. Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonché al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2 si applica il disposto di cui al precedente comma, sempreché essi non si siano avvalsi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (6).

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto (7).

(6) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 236.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1988, n. 14).

Legge 30 dicembre 2004 n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.)

Art. 1

Comma 97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonché ⁽⁷¹⁾:

a) del personale del settore della ricerca;

b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'*articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 267*;

c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁷²⁾;

f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al *decreto legislativo n. 165 del 2001*. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'*articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212* ⁽⁷³⁾;

g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;

h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004 ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾;

h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ⁽⁷⁶⁾;

h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri ⁽⁷⁷⁾;

h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ⁽⁷⁸⁾;

h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa ⁽⁷⁹⁾.

(71) Alinea così modificato dall'*art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(72) Per l'interpretazione autentica della disposizione di cui alla presente lettera vedi il *comma 3 dell'art. 18, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 18.

(73) Lettera così modificata dall'*art. 7-decies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la disciplina del corso-concorso di cui alla presente lettera vedi il *D.M. 3 agosto 2005*.

(74) Lettera così sostituita dall'*art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45*.

(75) Vedi, anche, il *D.P.R. 6 settembre 2005* e il *D.P.R. 28 aprile 2006*. Il presente comma era stato modificato, con l'aggiunta della lettera *h-bis*), dall'*art. 14, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(76) Lettera aggiunta dal *comma 540 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(77) Lettera aggiunta dal *comma 540 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(78) Lettera aggiunta dal *comma 540 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(79) Lettera aggiunta dal *comma 540 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

Decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.

Art. 18. Giurisdizioni.

omissis

3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che è consentita l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006).

Art. 33. Posti vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato

1. Il Consiglio, su segnalazione del Segretariato generale, individua due volte l'anno, di norma entro il 31 marzo ed il 30 settembre, i posti vacanti di Consigliere di Stato.

2. Contestualmente il Consiglio provvede ad avviare il procedimento per la copertura dei posti riservati alle nomine dei magistrati Tribunale amministrativo regionale secondo il disposto di cui all'art. 19, comma 1°, n.1) della legge 27 aprile 1982, n. 186 disponendo che sia data comunicazione della delibera e promosso il relativo interpello. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione o entro diverso termine stabilito dal Consiglio di Presidenza, gli aspiranti alla nomina devono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.

3. Il Consiglio esprime il giudizio di cui al citato art. 19, comma 1°, n.1) secondo le modalità ivi previste.

4. Il Consiglio esprime il giudizio ed il parere previsti dall'art. 19, comma 1°, n.2) della legge 27 aprile 1982, n.186, secondo le modalità da esso richiamate. In tale ipotesi il Consiglio può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni elemento utile alla valutazione.

Articolo 33 bis. Differimento della presa di servizio ¹

Nelle procedure di cui all'articolo 13, comma secondo, numero 1) della legge 27 aprile 1982, n. 186, la data di effettiva presa di servizio o di immissione nelle nuove funzioni da parte del magistrato interessato, qualora non sia ritenuta passibile di coincidenza con quella di perfezionamento del relativo provvedimento ovvero con la data che fissa la decorrenza giuridica del nuovo stato, può essere differita per gravi ragioni con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

¹ Articolo inserito con delibera del 28 maggio 2018.

CRITERI

CRITERI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE DI STATO
ex art. 19, 1° comma n. 1 della L. 27.4.82 n. 186

(Nomina di Consiglieri di T.A.R. a Consiglieri di Stato)

Delibera del 23 novembre 1982

- 1) Il giudizio di idoneità è compiuto secondo l'ordine di ruolo degli autori delle domande di conferimento, in presenza dei presupposti di legge.
- 2) Entro quindici giorni dalla data di ricezione presso i diversi uffici giurisdizionali ai quali i magistrati sono addetti dell'avviso del Consiglio di Presidenza relativo al turno di formulazione del giudizio d'idoneità per la nomina a Consigliere di Stato, gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dello stesso Consiglio le loro domande, correlate dalla certificazione della Segreteria dell'ufficio di appartenenza relative alla data di ricezione dell'avviso di cui sopra. Le domande conservano validità finché non siano espressamente revocate ovvero diano luogo al conferimento delle funzioni.
- 3) Entro il termine sopra indicato l'interessato ha facoltà di produrre ogni documentazione idonea a contribuire alla formazione degli elementi di valutazione di cui ai criteri che seguono. I documenti presentati dopo la scadenza del termine verranno presi in considerazione a condizione che si riferiscano a fatti già esistenti all'epoca di scadenza del termine.
- 4) Ai fini del giudizio di idoneità vengono presi in considerazione i seguenti elementi:
 - a) tutta l'anzianità di servizio presso i TAR
 - b) l'attività giurisdizionale svolta nell'ultimo quadriennio
 - c) i titoli scientifici
 - d) i titoli non scientifici
- 5) Quanto all'attività giurisdizionale, essa viene esaminata sotto gli aspetti quantitativo e qualitativo. Dal punto di vista quantitativo, i competenti uffici di segreteria dei Tribunali e delle Sezioni staccate (per il TAR del Lazio delle Sezioni istituite dalla legge del 1971) comunicheranno, per il quadriennio preso in osservazione: il numero delle sentenze di merito definitivo e parziali fra queste comprese le sentenze di ottemperanza, irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità, con esclusione delle pronunzie di perenzione, rinuncia, cessazione della materia del contendere, delle ordinanze o sentenze interlocutorie, delle pronunzie di interruzione; il numero delle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale (ed alla Corte della Comunità europea); il numero delle ordinanze emanate su istanza di sospensione.

Ai predetti uffici di segreteria la Commissione di cui al 1° comma, n. 1, dell'art. 19 L. 27 aprile 1982 n. 186 ed il Consiglio di Presidenza nel suo "plenum" possono chiedere ulteriori dati e chiarimenti riguardanti gli aspetti quantitativi di cui sopra, anche con riferimento all'analoga produzione media nello stesso periodo da parte dei giudici che prestano o abbiano prestato servizio nell'organo giurisdizionale cui il magistrato valutato è o è stato addetto.

Dal punto di vista qualitativo il Consiglio di Presidenza, almeno quindici giorni prima della data indicata all'art. 20 del proprio regolamento interno, individua un trimestre per ogni anno nel quadriennio; ciò al fine di far acquisire ad opera delle competenti segreterie e di valutare la produzione giurisdizionale dell'aspirante pubblicata in tali periodi.

- 6) Circa i titoli specifici, saranno valutati le pubblicazioni a stampa di carattere giuridico, economico e sociale, nonché gli incarichi universitari in materie giuridiche, economiche e sociali;
- 7) Quanto ai titoli di carattere non scientifico, saranno presi in esame:
 - a) le attività e gli incarichi autorizzati dal Consiglio di Presidenza attinenti alle funzioni che vanno a svolgersi con il conferimento della nomina a Consigliere di Stato, e implicant studi o ricerche di carattere giuridico, economico e sociale;
 - b) le anzianità dirigenziali in precedenti carriere amministrative per le quali si siano richieste laurea di tipo giuridico, economico e sociale;
 - c) vittoria in concorsi presso la pubblica amministrazione e gli organi giurisdizionali per i quali sia richiesta una laurea di carattere giuridico.
- 8) Sono ritenuti inidonei gli aspiranti che riportino un motivato giudizio sfavorevole fondato nel complesso dai suindicati elementi.
- 9) In sede di prima applicazione dei suddetti criteri, per il prossimo turno di nomina, saranno acquisite le decisioni redatte dai magistrati interessati, pubblicate nel primo trimestre 1979 e 1980, e nel secondo trimestre 1981 e 1982.

CRITERI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE DI STATO
ex art. 19, 1° comma n. 2 della L. 27.4.82 n. 186
(nomina governativa)

Delibera. del 7 aprile 1983

- a) conformemente alla previsione di cui all'art. 19, comma primo n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, valutazione favorevole per le nomine in questione potrà essere data esclusivamente nei confronti di quei soggetti che, sulla base della attività svolta, degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere dimostrino piena idoneità all'esercizio delle funzioni di Consigliere di Stato;
- b) riguardo specificamente al requisito dell'attività svolta, dovrà risultare l'avvenuto espletamento della stessa per un congruo numero di anni, in modo da garantire il possesso da parte dell'interessato di una approfondita esperienza anche di carattere pratico;
- c) affinché sia assicurato l'ingresso in Consiglio di Stato di soggetti i quali abbiano dinanzi a sé un periodo di servizio di durata tale da consentire loro il pieno inserimento nell'organo ed il proficuo svolgimento delle relative funzioni, sarà esclusa valutazione favorevole per quanti al momento della proposta abbiano già superato il sessantacinquesimo anno di età, derogabile, in casi eccezionali, relativamente a candidati in possesso di eminenti requisiti, fino a 67 anni, inderogabili. ²

E' altresì fissato, come criterio per l'espressione di parere favorevole, l'età minima dei nominandi a 55 anni. ³

E' affidato alla 4^a commissione permanente, come commissione competente per le nomine a Consigliere di Stato, il compito di procedere all'istruttoria, anche attraverso eventuali audizioni, ove ritenuto opportuno, relativa alla valutazione dei titoli, del curriculum e di quant'altro ai fini della nomina a Consigliere di Stato. ⁴

² Criterio aggiunto con delibera del 1 aprile 2004.

³ Criterio aggiunto con delibera del 1 aprile 2004.

⁴ Criterio aggiunto con delibera del 19 maggio 2004 e modificato con delibera del 1 dicembre 2017.

CRITERI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE DI STATO
ex art. 19, 1° comma n. 3 della L. 27.4.82 n. 186
(concorso pubblico)

Delibera del 5 aprile 2007

Il comitato per le pari opportunità della magistratura amministrativa ha evidenziato l'opportunità di curare che nella composizione della Commissione di concorso a Consigliere di Stato sia presente una componente donna.

“Scorrimento” del posto nell’ambito della quota governativa

Delibera del 19 luglio 1996

A seguito della nomina a Consigliere di Stato dei Signori (*omissis*) il Consiglio, preso atto

- che tali nomine sono da mettere in relazione con la delibera C.P. 8.5.96 (con la quale, applicando l’art. 20 L. 186/82, si era determinato di rendere disponibile un posto di Consigliere di Stato per la nomina di aliquota governativa, da restituire in occasione di vacanze successive, all’aliquota di concorso);
- che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ritenuto che, una volta utilizzato il posto vacante per la nomina del prof. (*omissis*), l’immediato collocamento fuori ruolo di quest’ultimo rendesse il suo posto di Consigliere immediatamente disponibile per la nomina del prof. (*omissis*) che, collocato fuori ruolo a sua volta, rendeva disponibile il posto per la nomina della dr.ssa (*omissis*);
ritenendo
- che tale modo di procedere (il c.d. scorrimento del posto nell’ambito dell’aliquota governativa), non appare conforme al dettato degli artt. 19 e 20 della legge 186/82, a norma dei quali il collocamento fuori ruolo di un magistrato del Consiglio di Stato non determina il presupposto per una nuova nomina nell’ambito della medesima categoria del magistrato collocato fuori ruolo, ma determina invece una vacanza da computare ai fini della formazione delle aliquote di cui all’art. 19, primo comma, legge 186/82
- che l’eventuale utilizzazione di posti vacanti, in deroga all’aliquota, è rimessa (art. 20) ad una determinazione discrezionale del Consiglio di Presidenza;
- ha determinato di astenersi in avvenire dal rilasciare il parere di idoneità di cui all’art. 19, comma 1°, n. 2, se non con riferimento a posti già vacanti e disponibili o dei quali si preveda la disponibilità a prossima e certa scadenza, e comunque con effetti limitati alla copertura di tali posti”.

Nomina a consigliere di Stato di candidati risultati idonei nel relativo concorso (art. 1, comma 97, lett. e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

Delibera del 15 giugno 2007

Il Consiglio di Presidenza ha accolto l'istanza di immissione nel ruolo dei consiglieri di Stato di un candidato dichiarato idoneo a seguito di concorso, potendo superare le ragioni ostative contenute nel preavviso di rigetto, sulla base del fatto, da una parte, che negli anni 2005 e 2007, bandendo due nuovi concorsi, sono stati coperti i posti resi vacanti presso il Consiglio di Stato, dall'altra, che l'art. 1, comma 540, l. n. 296/2006, (in aggiunta a quanto già stabilito dell'art. 1, comma 97, lett. e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, consente l'assunzione di personale di magistratura della giustizia amministrativa in deroga al c.d. blocco delle assunzioni. Ciò induce a ritenere sussistenti le esigenze di copertura di organico che giustificano l'immissione dello stesso nel ruolo del Consiglio di Stato.

Delibera dell'8 novembre 2007

Il Consiglio di Presidenza ha accolto l'istanza di immissione nel ruolo dei consiglieri di Stato di un candidato dichiarato idoneo a seguito di concorso, , con la precisazione che l'assunzione dovrà computarsi nella quota di accesso al Consiglio di Stato riservata al concorso.

Ricorrono infatti le medesime ragioni che hanno indotto il Consiglio di Presidenza ad accogliere una precedente istanza (*cf. Delibera del 15 giugno 2007*); infatti, negli anni 2006 e 2007 si è provveduto a bandire due concorsi per coprire posti vacanti nel ruolo del Consiglio di Stato, in contrasto con le disposizioni di legge invocate dal richiedente; l'art. 1, comma 540, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) prevede l'assunzione di personale di magistratura amministrativa, confermando la sussistenza di esigenze di copertura di organico; inoltre, la disciplina applicabile alla fattispecie (art. 1, co. 97, L.n. 311/2004; art. 18, co. 3, d.l. n. 273/2005, conv. Con L.n. 51/2006; art. 1, co. 540, L.n. 296/2006) consente di accogliere l'istanza del richiedente in quanto l'art. 18, co. 3, del d.l. n. 273/2005, nell'indurre ad interpretare la lettera e) del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel senso che è consentita l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di Consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004, non esclude la possibilità di assumere altri idonei (come l'attuale richiedente), limitandosi ad imporre l'assunzione prioritaria di quelli dell'ultimo concorso espletato entro la fine del 2004.

Riconoscimento di cinque anni di anzianità ai magistrati di provenienza T.A.R.

Delibera del 3 novembre 2004

Delibera del 15 giugno 2007

Delibera del 13 settembre 2007

Delibera del 28 novembre 2007

Su istanza degli interessati, il Consiglio di Presidenza ha deliberato di riconoscere a magistrati T.A.R. transitati nel ruolo dei consiglieri di Stato (entrati in servizio come magistrati T.A.R. successivamente all'entrata in vigore della l. 186/1982), l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere TAR nel limite di cinque anni, in applicazione dell'art. 23, comma 5, della legge n. 186 del 1982.

Revoca dell'assenso alla nomina a consigliere di Stato nell'ambito della quota riservata ai consiglieri di T.A.R.

Delibera del 17 gennaio 2008

Il Consiglio di presidenza ha ritenuto inammissibile la revoca dell'assenso di un consigliere di T.A.R. alla nomina a consigliere di Stato, condizionata al conferimento delle funzioni di presidente di sezione interna e pervenuta dopo la delibera del Consiglio (anche se prima dell'adozione del decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica. Non è infatti consentito revocare una domanda rispetto alla quale l'organo di autogoverno ha già compiuto le sue valutazioni ed ha già deciso.

Ricusazione dei componenti della commissione esaminatrice del concorso a Consigliere di Stato

Delibera del 14 luglio 2011

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato del (OMISSIS) con cui è stata trasmessa l'istanza del (OMISSIS), ai fini delle valutazioni di competenza.

Vista la suindicata istanza del (OMISSIS) avente ad oggetto "ricusazione dei sig.ri (OMISSIS), nella loro qualità di membri della commissione del concorso per (OMISSIS) Consigliere di Stato bandito con dpcs (OMISSIS)".

Considerato, quanto all'ammissibilità dell'istanza di ricusazione proposta:

- che la giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 6 del 20 giugno 1958 ha escluso che l'esigenza dell'imparzialità dei membri di organi collegiali possa essere affidata al titolare dell'interesse indirettamente protetto con l'esercizio esclusivo del potere di ricusazione, ritenendo quindi l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione dei componenti di una Commissione di concorso;

- che la giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato ha ritenuto che "la ricusazione dei commissari di esami di concorso è regolata, in mancanza di specifiche norme dall'art. 52 c.p.c., il quale si applica unicamente in presenza di concrete fattispecie corrispondenti a quelle previste dal legislatore in seno all'art. 51 codice cit." (Cons. St., sez. II, 12 novembre 1997, n. 2437), e ha ammesso la ricusazione da parte di un candidato ad un pubblico concorso nei confronti di un componente della commissione" (Cons. St., sez. VI, 25 settembre 1995, n. 988);

- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con deliberazione del 7 dicembre 2000, ha ritenuto che "l'istituto della ricusazione è applicabile ai componenti della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario stante il richiamo al principio generale della imparzialità dell'azione dei pubblici poteri".

Considerato, quanto all'organo competente a decidere sulle istanze di ricusazione presentate, che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella delibera sopra citata, ha ritenuto che l'organo deputato a decidere sull'istanza di ricusazione proposta avverso i componenti della Commissione di concorso è l'Amministrazione che ha nominato la Commissione e non la stessa Commissione, non potendosi applicare l'art. 53 c.p.c che riguarda la ricusazione e astensione dei giudici, in quanto normativa speciale.

Ritenuto di condividere quanto affermato dal Consiglio Superiore, con la conseguenza che l'organo deputato alla decisione sull'istanza di ricusazione in esame deve essere

individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 17 gennaio 1983 n. 68 ("La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza") è il soggetto che nomina la Commissione di concorso per il Consiglio di Stato.

Ritenuto, sempre ai sensi dell'art. 3 cit., di poter esprimere parere.

Rilevato in punto di diritto, che le cause di incompatibilità sancite nell'art. 51 c.p.c. rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono a ogni tentativo di manipolazione analogica (cfr. ex plurimis Cons., St. Sez IV, 26.01.2009 n. 354);

Considerato che i motivi della ricusazione non appaiono fondati per le seguenti ragioni:

1) Con il primo motivo il (OMISSIS) ha chiesto la ricusazione del (OMISSIS), essendo stato rinviato a giudizio disciplinare per avere offeso alcuni magistrati, tra i quali lo stesso (OMISSIS). In particolare il (OMISSIS) richiama il verbale del CPGA del (OMISSIS), ritenendo che questo riporterebbe che i "magistrati offesi sarebbero tra l'altro il (OMISSIS)".

È da rilevare anzitutto che il verbale in questione parla genericamente di alcuni magistrati amministrativi, senza tuttavia indicare quali siano.

Comunque, la dottrina e la giurisprudenza hanno precisato che la grave inimicizia è quella del giudice nei confronti della parte e non viceversa. "Ciò è d'altra parte coerente con la funzione dell'istituto della ricusazione, che non è quella di assicurare alla parte un giudice a lei gradito (o, quantomeno, non sgradito), ma quella, ben diversa, di assicurare alla parte un giudice imparziale" (Dittrich, *Incompatibilità astensione e ricusazione del giudice civile*, Cedam, 1991, p. 121).

Infatti, l'esistenza di uno stato grave di inimicizia non può affermarsi sulla base di semplici indizi o presunzioni o accuse tra il commissario e il candidato, ma deve essere desunto da manifestazioni concrete di inimicizia, di non equivoco significato (così Del Regno, *Brevi note sull'astensione e sulla ricusazione dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici*, in *La Funzione Amministrativa*, 1970, 2, p. 171, che richiama giurisprudenza del consiglio di stato degli anni '50).

La giurisprudenza, in particolare, ha precisato che la grave inimicizia deve essere reciproca e originata da rapporti privati e non può essere individuata nella denuncia o esposto che la parte fa nei confronti del giudice.

"L'inimicizia grave, per essere rilevante ai fini della ricusazione di un commissario di un pubblico concorso, deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in pregressi rapporti personali, derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni per cui è controversia ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti e precisi" (Tar Lazio, sez. I, 1° dicembre 2005, n. 12773).

"La presentazione di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare nei confronti del funzionario incaricato degli atti di siffatto procedimento, non è sufficiente a dimostrare la situazione di grave inimicizia che legittima la ricusazione, richiedendosi che nel funzionario precedente si determini uno stato d'animo avente oggettive manifestazioni di contrarietà." (Tar Milano, sez. II, 23 gennaio 2008, n. 161; nello stesso senso Cons. St., sez. VI, 14 maggio 1997, n. 718).

"La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37 comma 1 lett. a), in relazione all'art. 36 comma 1 lett. d) c.p.p., poiché il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da

questa ritenuto frutto di mancanza di serenità.” (Cass. pen., sez. II, 18 giugno 2003, n. 30443).

“Agli effetti del disposto dell'art. 36 comma 1 lett. d) c.p.p., l'inimicizia tra magistrato e parte non è riconducibile ad indiscriminate iniziative di chi tende a sottrarsi al proprio giudice, ma deve trovare fondamento in rapporti personali intercorsi in precedenza e fuori del processo e non può farsi discendere dalla mera proposizione di una denuncia o di una querela nei confronti del giudice investito per legge della cognizione del procedimento” (Cass. pen., 15 gennaio 1999, n. 396).

2) Con il secondo e il quarto motivo il (OMISSIS) ritiene l'incompatibilità del (OMISSIS) e (OMISSIS), perché questi si sarebbero costituiti, rispettivamente quale (OMISSIS) e quale (OMISSIS), in alcuni giudizi pendenti contro il ricorrente.

L'art. 53, n. 3, disciplina la ricusazione nell'ipotesi in cui il giudice “ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori”.

Tuttavia, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la ricusazione deve trovare fondamento in rapporti personali.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto non ammissibile la ricusazione dei componenti del collegio disciplinare dei farmacisti, perché “parte del giudizio amministrativo era l'Ordine ed il parere era stato espresso dall'Ordine, ne consegue che le addotte cause di ricusazione non si riferiscono a posizioni private delle singole persone fisiche, componenti il Collegio” (Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2006, n. 4657).

Quindi non possono essere considerati “parte” del giudizio né il (OMISSIS) né il (OMISSIS) perché nei giudizi in questione si sono sempre costituiti gli organi istituzionali, e mai personalmente il (OMISSIS) o il (OMISSIS).

3) Con il terzo motivo il (OMISSIS) propone la ricusazione del (OMISSIS) perché ritiene che questo si sia costituito contro il (OMISSIS) nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione delle procedure concorsuali per l'accesso al Consiglio di Stato.

In realtà, non risulta alcuna costituzione del (OMISSIS).

Infatti, (OMISSIS) ha notificato l'impugnativa dei concorsi anche alla Commissione di concorso, ma questa non si è mai costituita né tanto meno si è mai costituito il (OMISSIS) personalmente.

4) Con l'ultimo motivo il (OMISSIS) ha chiesto la ricusazione del (OMISSIS) e del (OMISSIS), perché entrambi fanno parte dell'Associazione dei Magistrati del Consiglio di Stato, che “ha palesato una grave inimicizia” nei suoi confronti.

È da rilevare anzitutto che ai fini dell'ammissibilità della ricusazione per grave inimicizia è necessario che il richiedente la ricusazione indichi fatti e circostanze concrete, ascrivibili direttamente alle persone ruscate, e nel caso in esame, non sono stati indicati fatti o circostanze concrete.

Comunque, la giurisprudenza ha escluso che il solo fatto di partecipare a un'associazione, anche qualora questa abbia conflitti con il richiedente la ricusazione, possa essere motivi per accogliere la ricusazione stessa.

“Non è causa di ricusazione o di astensione l'adesione del giudice ad una corrente dell'Associazione nazionale magistrati, neppure se ricollegata ad aspri conflitti personali, non potendo tali conflitti riferirsi ad un rapporto tra una parte privata ed una corrente della magistratura associata come tale e, quindi, a tutti gli aderenti a tale corrente complessivamente e indiscriminatamente considerati. Ne consegue che il motivo di ricusazione formulato con esclusivo riferimento alla asserita inimicizia desunta dall'appartenenza del giudice ruscato alla predetta corrente, qualificato come

di natura ideologica, rende inammissibile la richiesta di ricusazione". (Cass. pen. Sez. VI, 9 aprile 2003, n. 37315).

“Non costituisce valido motivo di ricusazione (che deve, pertanto, dichiararsi inammissibile) la pretesa appartenenza dei membri di un collegio giudicante al gruppo associativo denominato "Magistratura democratica", né sotto il profilo dell'"interesse del giudice alla causa" (art. 51, comma 1, n. 1. c.p.c.), né sotto quello dell'"inimicizia grave" (ex art. 51 n. 3 stesso codice), atteso che la prima ipotesi postula la ricollegabilità dell'interesse a fatti e circostanze specifiche, mentre la seconda può rendere concreto anche un semplice sospetto di imparzialità del giudice soltanto se la detta inimicizia risulti, a sua volta, collegata a specifici fatti - direttamente attribuibili al ricusato - che l'abbiano resa manifesta.” (Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2002, n. 14573).

Da ultimo, il (OMISSIS) ha impugnato, davanti al Tar Lazio (ricorso R.G. (OMISSIS)) il provvedimento di nomina della Commissione di concorso, notificando personalmente il ricorso anche ai singoli componenti della Commissione stessa.

Considerato che anche la suddetta notifica “personale” non può identificare, ai fini della ricusazione, i componenti della Commissione quali “parti” del giudizio.

Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che “La « lite » rilevante ai fini ricusatori in base all'art. 51 comma 1 n. 3), c.p.c. per i suoi effetti, tipizzati come pregiudizievoli della imparziale capacità di giudizio del decidente, deve essere preesistente allo svolgimento dell'attività decisionale ed essersi instaurata, comunque, per cause ed evenienze autonome ed indipendenti dall'attività decisionale stessa” (Cons. St., sez. VI, 4 aprile 2008, n. 1442).

“In sostanza per assumere rilevanza, l'ipotesi di "lite pendente" deve poggiarsi su contrasti reciproci e soprattutto deve trovare generalmente fondamento in pregressi rapporti personali derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni pubbliche svolte dal ricusato e nelle quali possa essere stato coinvolto l'istante. Per le ragioni anzidette non può assumere tale rilevanza la causa pendente connessa, come nella specie, ad una iniziativa unilaterale del ricorrente e cioè ad una domanda di risarcimento del danno conseguente ad un giudizio professionale reso dal ricusato quale componente di commissione giudicatrice in altro precedente concorso e percepito come diffamatorio dall'interessato medesimo” (Tar Bologna, sez. I, 15 aprile 2011, n. 3636).

Anche la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che la ricusazione, per essere ammissibile, “deve trovare fondamento in rapporti personali intercorsi in precedenza e fuori del processo e non può farsi discendere dalla mera proposizione di una denuncia o di una querela nei confronti del giudice investito per legge della cognizione del procedimento” (Cass. pen., 15 gennaio 1999, n. 396).

La dottrina – nel rilevare come la disposizione dell'art. 51 n. 3 c.p.c, se ritenuta ammissibile nel caso di sopravvenuta pendenza di una causa tra il giudice e la parte, possa prestarsi alla precostituzione di un motivo di ricusazione nei confronti di un giudice invisito, ha chiarito che comunque nel processo amministrativo “l'incompatibilità sarà ravvisata laddove una delle parti sia controinteressata all'annullamento del provvedimento chiesto dal ricorrente: la pendenza della lite si determinerà nel momento dell'intervento del controinteressato nel processo amministrativo” (Dittrich, Incompatibilità astensione e ricusazione del giudice civile, cit.).

Anche in questo giudizio i soggetti ricusati non si sono mai costituiti.

Ritenuto di dover trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio di Stato e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per tutte queste ragioni si propone al Plenum di approvare la presente proposta di deliberazione.

Autotutela in relazione alle prove di concorso per Consigliere di Stato
Delibera del 30 settembre 2011

Il Consiglio di presidenza ha stabilito, a mente del combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, e 8, d.P.R. 17 gennaio 1983, n. 68, e 19, l. 27 aprile 1982, n. 186, che la competenza ad adottare provvedimenti di autotutela aventi ad oggetto le procedure concorsuali per il reclutamento di Consiglieri di Stato appartiene, in via esclusiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi

Delibera del 15 gennaio 2016

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

2. Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all'art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all'art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell'ottemperanza, dell'accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all'art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l'art. 8, comma 1, lett. e, della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013.

3. I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

- a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
- b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;
- c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;
- d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;
- e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro.

Art. 2

1. I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare.

2. I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.

3. L'inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia grave, reiterata e ingiustificata.

Art. 2 bis⁵

1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.

2. Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti, il Servizio per l'Informatica rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti

⁵ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 24 ottobre 2016.

indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° maggio, 1° settembre e 1° gennaio di ciascun anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, il 10 maggio e il 10 settembre, relativamente ai ritardi del quadrimestre, nonché il 10 gennaio per la comunicazione riepilogativa dei ritardi riferiti all'intero anno trascorso. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.⁶

3. Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso.

Art. 3

1. Ferma rimanendo la valutazione ai fini disciplinari e quella prevista dalle norme vigenti per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, per la valutazione dei ritardi ai fini della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, a consigliere di Stato, nonché per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si considerano consistenti i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.

2. Si presumono ingiustificati, salvo che non sia diversamente dimostrato ai sensi dell'art. 1, comma 3, i ritardi superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, in atto al momento della valutazione oppure reiterati, nel periodo rilevante ai fini della valutazione medesima; si considerano reiterati i ritardi superiori al dieci per cento dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri depositati dal magistrato nel periodo di riferimento.

Art. 4

A far data dall'entrata in vigore della presente delibera è abrogato l'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

Art. 5

La presente delibera si applica a tutti i procedimenti iniziati successivamente al 1° gennaio 2016.

Relazione illustrativa

1. La responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari per i ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni (lett. q, art. 2, comma 1 del d.lgs. 109/2006).

⁶ Comma modificato con delibera dell'8 marzo 2019. Il testo originario era il seguente: *“Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti di cui all'art. 8, lett. e) della delibera 18 gennaio 2013, il Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (SCIT) rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ogni anno. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva”.*

L'art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 109/2006 annovera tra gli illeciti tipizzati "il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto".

Tre, quindi, sono le condizioni perché il ritardo sia illecito: deve essere reiterato, grave e non giustificato.

Reiterato significa, con ogni evidenza, che il ritardo deve essersi verificato più di una volta, anche se non è necessario che sia anche abituale. In teoria anche due soli ritardi potrebbero bastare, anche se in concreto la non frequenza dei ritardi può rilevare in sede di giustificazioni.

Quanto alla gravità, la norma in vigore per i magistrati ordinari non ci dice cosa è grave ma cosa si presume che non lo sia, ossia un ritardo non eccedente il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto.

Nella giurisprudenza disciplinare, peraltro, il calcolo del triplo avviene al netto del termine ordinario di deposito. Nel senso quindi che, se il termine fosse di 30 giorni, il ritardo si presumerebbe grave solamente decorsi 120 giorni, pari alla sommatoria tra il termine ordinario e il triplo calcolato su tale termine.

Quanto alle giustificazioni, in assenza di tipizzazione da parte del legislatore, la giurisprudenza disciplinare, dopo un'iniziale applicazione più benevola, dal 2011 si è attestata su una regola per cui, decorso un anno, il ritardo sarebbe irragionevole e ingiustificabile, se non si alleghino da parte dell'incolpato e si accertino da parte della sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali. Quindi il decorso di un anno fonda una presunzione, per quanto non assoluta (e non potrebbe essere altrimenti), di ingiustificabilità del ritardo.

Molto si è discusso e si discute sull'individuazione delle circostanze eccezionali invocabili, se debbano essere circoscritte a condizioni personali del magistrato o se possano rilevare carenze organizzative dell'ufficio e i carichi di lavoro ove non equilibrati.

2. Sulla possibilità di applicare tale disciplina ai magistrati amministrativi, per via (auto)regolamentare, in forma di autovincolo.

Il d.lgs. 109/2006, come noto, non si applica ai magistrati amministrativi ma non ci sono dubbi che anche nel processo amministrativo debba essere assicurato, in primo luogo dai giudici, il rispetto del principio della ragionevole durata (v. art. 2, comma 2, del c.p.a.) .

Nulla vieta sembra vietare, quindi, di recepire tale disciplina in forma di autovincolo, a livello quindi di disciplina interna del CPGA, ancorandolo peraltro pur sempre alla previsione generale di responsabilità dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, applicabile ai magistrati amministrativi e, in forza della quale, constano precedenti condanne in sede disciplinare per il ritardo nel deposito dei provvedimenti.

La formula legislativa ci induce a ritenere, "non gravi", ritardi non eccedenti il triplo dei termini ordinari, secondo il calcolo sopra ricordato.

Quindi, esemplificando, per il rito ordinario, il termine di tolleranza è da intendersi pari a 180 giorni (45 giorni sommati al suo triplo corrispondente a 135 giorni).

Per le materie dell'art. 119 c.p.a. (e per accessi, silenzi e ottemperanze), il termine di tolleranza è pari a 92 giorni (23 sommati al suo triplo di 69 giorni).

Per il rito dei contratti pubblici, il termine di tolleranza è pari a 120 giorni (30 sommati al suo triplo di 90 giorni).

Superati questi termini di tolleranza e con essi la presunzione di non gravità, i ritardi dovranno essere valutati in concreto, da parte della sezione commissione e del plenum del CPGA, tenuto conto del numero e dell'entità dei medesimi.

Con riferimento alle giustificazioni, si è ritenuto di tipizzare alcune cause di giustificazioni, sull'esempio di quanto già previsto dall'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012, limitatamente alla nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale. Fermo restando che nella prassi applicativa potranno emergere altre cause di giustificazione, eventualmente legate anche a carenze organizzative e quindi di tipo oggettivo, e che quindi l'elenco contenuto nell'art. 1, comma 3, della presente delibera è esemplificativo.

3. – I doveri specifici a carico dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi

Deve muoversi dalla premessa per la quale sui titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi grava il duplice obbligo non solo di rispettare i termini concernenti la loro parte di attività giurisdizionale (ad esempio, fissazione delle udienze; esame e rilascio in segreteria delle minute trasmesse loro dai relatori); ma anche di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei magistrati assegnati al loro ufficio o sezione, dei termini di deposito.

Questo dovere di vigilanza si accompagna ad un dovere di informazione e di segnalazione di eventuali ritardi agli organi competenti. In particolare i titolari di incarichi direttivi hanno l'obbligo di segnalare i ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare, mentre i titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti del collegio hanno l'obbligo di informare i titolari degli uffici direttivi.

Si reputa opportuno che l'adempimento del dovere di segnalazione sia peraltro preceduto, da uno o più richiami rivolti al magistrato interessato, al fine di prevenire l'illecito o almeno di porvi fine e rimuoverne gli effetti dannosi.

In occasione di tali richiami, il presidente dovrebbe concordare con il magistrato le misure più opportune per ovviare alle cause dei ritardi, facendo salvo l'equilibrio complessivo dei carichi di lavoro all'interno dell'ufficio e la garanzia di un minimo di produttività.

In presenza di ritardi accertati e segnalati agli organi competenti, dovranno essere avviati piani di rientro.

L'inosservanza dei doveri di vigilanza, richiamo, informazione e comunicazione dei ritardi debbono considerarsi possibili cause di illecito disciplinare, ove tale inosservanza sia, a sua volta, grave, reiterata e ingiustificata.

4.– La rilevanza dei ritardi nella progressione di carriera dei magistrati amministrativi.

In magistratura ordinaria il ritardo nel deposito dei provvedimenti è trattato differentemente a seconda che sia fatto rilevare in sede disciplinare o ai fini della progressione di carriera. Uno dei motivi che giustificano il trattamento differenziato è legato alla diversa natura del CSM, rispettivamente, quando esercita i suoi poteri disciplinari e quando promuove o effettua le nomine ai vertici degli uffici: esercitando nel primo caso una funzione giurisdizionale e nel secondo caso, invece, una funzione amministrativa.

Per la magistratura amministrativa, la rilevanza dei ritardi è già trattata in modo differenziato, più severo, in sede di autorizzazione degli incarichi, dove qualunque ritardo superiore al termine ordinario è idoneo a precludere l'autorizzazione dell'incarico da parte del CPGA.

Ai fini delle nomine a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, di consigliere di stato, nonché del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si è ritenuto che l'apprezzamento dei ritardi debba essere analogo.

Premesso che attualmente solo per il passaggio da referendario a primo referendario e poi a consigliere Tar, è stato codificato un termine di rilevanza dei ritardi, individuandolo in giorni superiori a 90, ma prevedendo diverse cause di giustificazioni (v. delibera del 30 novembre 2012, fascicolo 12 dei criteri CPGA), e che nulla è invece previsto (v. delibera 23 novembre 1982, fascicolo 13 criteri CPGA), per la nomina a consigliere di stato ai sensi dell'art. 19, co. 1, l. 186/1982, né il ritardo consistente è quantificato per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive (v. delibera 22 ottobre 2010, art. 3), più di una considerazione ci induce a ritenere che la misura dei ritardi da considerare possa essere dello stesso tenore.

In primo luogo, in entrambi i casi, esercitiamo una funzione che è e rimane, ad oggi, di natura amministrativa.

In secondo luogo, il nostro sistema di nomine avviene secondo il criterio del non demerito, senza che siano possibili valutazioni comparative.

In terzo luogo, una volta fissata l'asticella dei ritardi, che si presumono rilevanti ai fini disciplinari, rispettivamente, nel rito ordinario, allo scadere dei 180 giorni, non sembra che ci sia spazio sufficiente per un diverso computo numerico dei ritardi ai fini del demerito. Sicché anche in occasione dei passaggi di qualifica e del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive i ritardi significativi, ossia definiti consistenti ai sensi dell'art. 3 della delibera 22 ottobre 2010, saranno quelli superiori al triplo del termine di legge, introducendo in questo modo una disciplina unitaria che, per un verso, colma le lacune esistenti e, per altro verso, comporta l'abrogazione sul punto della ricordata delibera del 30 novembre 2012.

Semmai, una differenza si impone sul piano delle giustificazioni, attraverso una sorta di inversione dell'onere della prova. Nel senso che, nella valutazione ai fini della progressione di carriera, ritardi superiori al triplo del termine di legge, in atto al momento della valutazione o reiterati nel corso degli ultimi quattro anni, si presumono sempre gravi, salvo che non sia diversamente dimostrato dall'interessato (v. art. 3, comma 2). Secondo una prassi, anche procedimentale, peraltro già seguita da questo CPGA.

Infine, resta ferma la diversa valutazione dei ritardi prevista per il conferimento o l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziaria dalle norme attualmente vigenti (delibera 18 novembre 2001, art. 4), valutazione ispirata ad un rigore maggiore se consideriamo che, in tale ambito, è richiesta l'assenza di ritardi e che qualunque ritardo ingiustificato, anche inferiore al triplo del termine di legge, è ostativo.

Criteria per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016

Delibera del 9 giugno 2017

Il monitoraggio riguarda solo i "ritardi attuali" alla data del rilevamento automatico al fine di adottare le più opportune misure organizzative. Si propone di considerare attuali i ritardi quando, alla data del rilevamento automatico, non risulta depositata la prima minuta, ovvero, pur essendo depositata la prima minuta, ancorché in ritardo rispetto ai termini di cui alla delibera del CPGA 15 gennaio 2016, non risultano ulteriori attività da più di 30 giorni. Non si considera, invece, attuale il ritardo se, ancorché con il superamento dei termini di cui alla citata delibera 15 gennaio 2016, risulti depositata la prima minuta alla data del rilevamento automatico, e risultino espletate le ulteriori attività, ovvero non siano decorsi più di trenta giorni, senza attività, dal deposito della prima minuta. In presenza di ritardi attuali, i magistrati con ritardi vengono suddivisi in due tabelle: 10 o più ritardi; fino a 9 ritardi.

In caso di 10 o più ritardi, la 3^a Commissione invierà una lettera al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, invitando a chiarire se il ritardo permane, le ragioni del ritardo, il tempo prevedibile di deposito della prima minuta e a fornire ogni altro elemento utile (come il carico di lavoro nei periodi rilevanti; eventuale sostituzione del presidente; congedi straordinari; benefici genitoriali o simili). Qualora, poi, risultino meno di 10 ritardi, la 3^a Commissione rinvia il monitoraggio al successivo rilevamento trimestrale, riservandosi di adottare la precedente misura organizzativa. Anche in caso di meno di 10 ritardi, la 3^a Commissione invierà ugualmente una lettera di chiarimenti al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, se il ritardo supera i nove mesi dalla data dell'udienza.

Una volta, poi, acquisite le controdeduzioni dei magistrati interessati, la 3^a Commissione valuterà se trasmettere gli atti alla 2^a Commissione, adottare ulteriori misure organizzative ovvero disporre l'archiviazione.